

estendendo in tal modo i diritti e gli obblighi di soggetti passivi a soggetti non passivi. Pertanto, la normativa irlandese, autorizzando l'inclusione di soggetti non passivi in un gruppo IVA, è contraria alla direttiva.

<sup>(1)</sup> GU L 347, pag. 1.

**Ricorso proposto il 24 febbraio 2011 — Commissione europea/Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord**

(Causa C-86/11)

(2011/C 145/15)

*Lingua processuale: l'inglese*

**Parti**

*Ricorrente:* Commissione europea (rappresentante: R. Lyal, agente)

*Convenuto:* Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord

**Conclusioni della ricorrente**

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

- dichiarare che il Regno Unito, consentendo ai soggetti non passivi di essere membri di un gruppo IVA (un unico soggetto passivo ai fini IVA), è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza degli artt. 9 e 11 della direttiva del Consiglio 28 novembre 2006, 2006/112/CE <sup>(1)</sup>, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto;
- condannare il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord alle spese.

**Motivi e principali argomenti**

Per motivi di semplicità e per combattere eventuali abusi, la direttiva IVA consente agli Stati membri di considerare che due o più soggetti passivi formino congiuntamente un unico soggetto passivo. Si afferma che la direttiva non consente loro di includere soggetti non passivi in un siffatto gruppo, estendendo in tal modo i diritti e gli obblighi di soggetti passivi a soggetti non passivi. Pertanto, la normativa del Regno Unito, autorizzando l'inclusione di soggetti non passivi in un gruppo IVA, è contraria alla direttiva.

<sup>(1)</sup> GU L 347, pag. 1.

**Impugnazione proposta il 1° marzo 2011 dalla Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG avverso la sentenza del Tribunale (Prima Sezione) 17 dicembre 2010, causa T-336/08, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG/Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)**

(Causa C-98/11 P)

(2011/C 145/16)

*Lingua processuale: il tedesco*

**Parti**

*Ricorrente:* Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG (rappresentanti: G. Hild, Rechtsanwältin, R. Lange, Rechtsanwalt)

*Altra parte nel procedimento:* Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

**Conclusioni della ricorrente**

La ricorrente chiede che sia annullata la sentenza del Tribunale (Prima Sezione) 17 dicembre 2010, causa T-336/08, e che l'UAMI sia condannato alle spese.

**Motivi e principali argomenti**

La presente impugnazione è diretta avverso la sentenza del Tribunale con cui è stato respinto il ricorso presentato dalla ricorrente diretto all'annullamento della decisione della quarta commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (UAMI) 11 giugno 2008, recante rigetto della sua domanda di registrazione del segno tridimensionale raffigurante un coniglio di cioccolata con un nastro rosso.

A sostegno della sua impugnazione la ricorrente deduce la violazione dell'art. 7, n. 1, lett. b), e dell'art. 7, n. 3, del regolamento n. 40/94.

Per quanto riguarda il primo motivo, relativo all'esame del carattere distintivo, né l'esame condotto dall'UAMI né la valutazione giuridica del Tribunale sarebbero conformi al diritto, in quanto entrambe le decisioni sarebbero fondate su presunzioni. L'UAMI avrebbe presunto che la constatazione secondo cui il coniglio pasquale di cioccolata è una forma tipica per la festa di Pasqua fosse valida per tutti gli Stati membri dell'Unione e che ciò non fosse controverso. Invece, tale circostanza non sarebbe mai stata pacifica, avendo la ricorrente contestato esplicitamente tale constatazione con un'ampia esposizione in punto di fatto. L'UAMI e il Tribunale avrebbero dovuto esaminare tale punto, come imporrebbe il compito di esame loro conferito dall'art. 74, n. 1, del regolamento 40/94. Inoltre, il Tribunale sarebbe giunto alla conclusione che l'utilizzo di fogli di imballaggio dorati per i conigli pasquali di cioccolata sarebbe consueto sul mercato, nonostante nella sentenza siano citati soltanto altri tre prodotti imballati in fogli dorati. Un numero di prodotti così ridotto non consentirebbe di considerare la caratteristica come «di uso comune sul mercato».